



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023

Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto l'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, recante i compiti e responsabilità del responsabile tecnico, secondo cui *"Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa"*;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 13, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che il Comitato nazionale dell'Albo definisce i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopra anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e, in particolare l'articolo 2, comma 5, concernente la dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 che modifica la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 in merito ai requisiti del responsabile tecnico;

Considerato che l'applicazione dell'istituto della dispensa debba comunque garantire alle imprese di dotarsi di una figura professionale consapevole degli obblighi legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale;

Ritenuto che nell'esercizio dei suoi compiti il responsabile tecnico svolge delle mansioni che sono

complementari a quelle del legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, essenziali al funzionamento dell'azienda;

Considerato che nell'applicazione del computo del periodo di esperienza necessario ai fini della dispensa dalle verifiche del legale rappresentante che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico si sono riscontrate delle brevi interruzioni che hanno determinato di fatto l'esclusione dall'ottenimento della dispensa;

Considerato pertanto che occorre regolamentare le interruzioni, ma che rispetto alla previsione delle interruzioni pari al venti per cento nell'arco del ventennio individuate dalla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, appare più opportuno prevedere un corrispondente periodo complessivo di esperienza del responsabile tecnico;

Ritenuto necessario rendere conformi i settori di attività individuati nella circolare n. 9 del 21 novembre 2022 alle categorie di verifica vigenti;

Ritenuto opportuno aggiornare la modulistica relativa alla domanda di dispensa dalle verifiche per responsabile tecnico rappresentata dagli allegati A, B, C e D;

Ravvisata la necessità di integrare, secondo quanto sopra richiamato ai sensi dell'art. 13 comma 3 del citato decreto n. 120/2014 i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

1. Il comma 5 dell'art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 è così sostituito:

"È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni."

2. Gli allegati A, B, C, D alla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 sono sostituiti con gli allegati A, B, C, D alla presente deliberazione.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie)

I provvedimenti di dispensa, già rilasciati o in corso di rilascio, relativi al singolo settore di attività di trasporto (distinto tra trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) sono da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 5 settembre

IL SEGRETARIO

Sig.ra Cecilia Gigli



IL PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:

GIZZI DANIELE

Firmato il 29/07/2023 19:02

Seriale Certificato: 820982

Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024

InfoCamere Qualitel Electronic Signature CA





ALLEGATO "A"

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE..... PRESSO LA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
.....

Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a il
e residente a
in
codice fiscale recapito telefonico.....
PEC..... Legale rappresentante dell'impresa
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali n°

Ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 5 dell'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dall'articolo 1 della deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023, come certificato nell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,

CHIEDE

di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività..... (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).

Luogo e data

Il richiedente

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a corredo della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

Il/La sottoscritto/a.....
 nato/a a il
 codice fiscale.....
 e residente a
 in recapito telefonico.....

In applicazione del decreto in epigrafe, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché, ai sensi dell'articolo 75 del DPR stesso, della decadenza dal provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione,

DICHIARA

- di ricoprire contemporaneamente e ininterrottamente la carica di legale rappresentante e responsabile tecnico dell'impresa da almeno 5 anni.

- di aver ricoperto il ruolo di responsabile tecnico, come disposto dell'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, come modificato dall'articolo 1 della deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023, per un periodo totale effettivo di almeno sedici anni presso la/le seguente/i impresa/e regolarmente iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali:

1. denominazione impresa.....CF/P.IVA.....
 con sede a in
 dal..... al
 con provvedimento prot. n°..... delrilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di
2. denominazione impresa.....CF/P.IVA.....
 con sede a in
 dal..... al
 con provvedimento prot. n°..... delrilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di
3. denominazione impresa.....CF/P.IVA.....
 con sede a in
 dal..... al
 con provvedimento prot. n°..... delrilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di
4. denominazione impresa.....CF/P.IVA.....
 con sede a in
 dal..... al
 con provvedimento prot. n°..... delrilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di

Luogo e data

Il dichiarante

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELLA DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL D.M. 03 GIUGNO 2014 N. 120

Il Presidente della Sezione regionale/provinciale del
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Visto l'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che sia il Comitato nazionale dell'Albo a definire i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;

Vista la deliberazione n. 6/ALBO/CN del 30 maggio 2017 e s.m.i. riguardante i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;

Vista la domanda di dispensa presentata in data registrata al numero di prot.....;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della in data con la quale è stata accolta la domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività

DISPONE

Art. 1
(dispensa)

Cognome Nome
codice fiscale PEC.....

Legale Rappresentante dell'impresa (Denominazione)..... C.F.....

è dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività: _____ fino al permanere del medesimo ruolo di legale rappresentante.

Art. 2
(prescrizioni)

1. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 2, comma 4 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.

2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, o, in alternativa entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, Data

Il Segretario
- XXXXXXXXXX -

Il Presidente
- YYYYYYYYYYYYYY -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
(imposta di bollo assolta virtualmente con autorizzazione

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL D.M. 03 GIUGNO 2014 N. 120

**Il Presidente della Sezione regionale/provinciale del.....
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Visto quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che sia il Comitato nazionale dell'Albo a definire i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;

Vista la deliberazione n. 6/ALBO/CN del 30 maggio 2017 e s.m.i. riguardante i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;

Vista la domanda di dispensa presentata in data registrata al numero di prot.....;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della in data con la quale è stata rigettata la suddetta domanda in quanto

DISPONE per

Cognome Nome

codice fiscale PEC.....

Legale Rappresentante dell'impresa: Denominazione..... C.F.....

Art. 1

(diniego)

1. Il rigetto, per i motivi indicati nelle premesse, della comunicazione ai fini della dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 Roma o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, Data

Il Segretario
- XXXXXXXXXX -

Il Presidente
- YYYYYYYYYYYY -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)